



COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)

Viale Kennedy, 2
84030 Atena Lucana (SA)

Tel. 097576001 – Fax 0975 76022 – Web: www.comune.atenalucana.sa.it - Pec: prot.atena@asmepec.it - C/F:83002560650

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria del 29 giugno 2021

Delibera n. 7 del 29/06/2021	Oggetto: Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee: Provvedimenti
--	---

L'anno *duemilaventuno* il giorno *ventinove* del mese di *giugno* alle ore 18.38, in prosieguo, in seguito a rituale convocazione disposta dal Sindaco ed effettuata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio (DCC n. 1/2021), si è riunito, presso l'aula consiliare del Comune di Atena Lucana, in sessione ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori componenti:

	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	VERTUCCI Luigi	Sindaco / Presidente	[X]	[]
2	MELILLO Michele	Consigliere	[X]	[]
3	SICILIANO Michelina	Consigliere	[X]	[]
4	MANZOLILLO Francesco	Consigliere	[X]	[]
5	CANCRO Carmine	Consigliere	[X]	[]
6	CAMEROTA Maurizio	Consigliere	[X]	[]
7	BRUNO Vincenzo	Consigliere	[X]	[]
8	DI SANTI Francesco	Consigliere	[X]	[]
9	IUZZOLINO Pasquale	Consigliere	[]	[X]
10	ANNUNZIATA Sergio *	Consigliere	[X]	[]
11	BELLOMO Francesco	Consigliere	[X]	[]
Totale			10	1

* *Presente dalle ore 18.50, dopo la trattazione e la votazione del primo argomento all' o.d.g.*

Partecipa alla seduta il Vicesegretario comunale, *Dott. Daniele PADOVANI*.

Il Sindaco, in qualità di *Presidente dell'Assemblea*, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del numero legale occorrente per la valida costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Dà atto preliminarmente che sulla presente proposta di deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri ai sensi di quanto disposto dagli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):

Tipo parere	Favorevole / Non favorevole	Firma del funzionario responsabile
Regolarità tecnica	FAVOREVOLE	F.to Il Responsabile UTC Area Tecnica 1 Arch. Fabio TONTI

Passa, quindi, ad illustrare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente,

Premesso:

- che è intendimento di questa Amministrazione prevedere la possibilità di installare manufatti e strutture leggere e/o precarie su aree private, al fine di potenziare la qualità delle attività produttive, commerciali, di pubblico esercizio, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, nonché per sopperire a motivate e temporanee esigenze delle attività produttive operanti in tutti i comparti dell'economia locale, in relazione a specifiche richieste avanzate da soggetti imprenditoriali regolarmente iscritti al registro imprese, nonché da associazioni in grado di comprovare l'espletamento di attività produttive;

- che tale iniziativa è tesa anche a favorire lo sviluppo dei servizi per il turismo e il tempo libero, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato, per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione e decoro dell'ambiente urbano;

Richiamati

- il D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e la Legge Regionale n. 19/2001 recante la disciplina generale dell'edilizia e considerato che tale normativa non regola le strutture leggere e temporanee;

- gli artt. 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 i quali disciplinano la potestà normativa e regolamentare del Comune;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare un nuovo Regolamento Comunale che regoli e disciplini la possibilità di installare sul territorio comunale manufatti temporanei, destinati a soddisfare esigenze di natura temporanea, al fine di assicurare un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità alla vigente legislazione statale, regionale, nonché ai vigenti regolamenti e norme comunali;

Visto il testo agli atti della proposta di "*Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee*" composto di complessivi n. 13 articoli;

Visto il testo dell'allegato Regolamento Comunale di disciplina delle strutture leggere e temporanee su suolo privato, pubblico o ad uso pubblico;

Considerato che le costruzioni temporanee su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio vengono consentite nel rispetto delle norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico;

Esaminata e discussa la proposta di regolamento nei suoi aspetti più salienti, il Consigliere Francesco Manzolillo chiede la parola e propone la seguente integrazione all'articolo 5 della proposta di regolamento oggetto di odierna trattazione – precisamente dopo il periodo "*... per le porzioni destinate alla permanenza delle persone.*" -: << ***L'altezza massima potrà essere eventualmente derogata in relazione a particolari e comprovate esigenze di natura produttiva o logistica, che***

dovranno essere a documentate con apposito layout nella misura massima della struttura esistente e dell' area a disposizione.>>. Si dà atto che su tale emendamento il responsabile dell' UTC Area Tecnica 1, si è espresso favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica.

Il Presidente chiede, quindi, di passare alla votazione il suddetto emendamento.

Con voti favorevoli n. 9 (nove) e n. 1 astenuto (F. Bellomo), espressi nei modi e nelle forme di legge, la proposta di integrazione del Consigliere Manzolillo viene approvata.

Visto l'art. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di atti fondamentali;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 9 (nove) e n. 1 astenuto (F. Bellomo), espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di **approvare** l'allegato "*Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee*" per la disciplina delle strutture leggere e temporanee su suolo privato, pubblico o ad uso pubblico, così come emendato su proposta del consigliere F. Manzolillo (integrazione dell'art. 5);
3. di **dare mandato** al Responsabile dell' UTC Area Tecnica 1 per tutti gli adempimenti conseguenti il presente atto.

Il presente verbale, dopo essere stato letto ed approvato, viene così sottoscritto:

F.to IL PRESIDENTE
Dott. Luigi VERTUCCI

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele PADOVANI

*****ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE*****

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.07.2021

Atena Lucana, 16/07/2021

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Padovani

*****ESECUTIVITA'*****

() La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione.

(X) La presente deliberazione produce effetti a far data dalla dichiarazione di immediata eseguibilità della stessa (29/06/2021) .

Atena Lucana, 29/06/2021

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Padovani

E' copia conforme all'originale
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Padovani



COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)

C/F: 83002560650

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29.06.2021

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 3 - Atti abilitanti alla realizzazione delle strutture temporanee
- Art. 4 - Ambito temporale delle abilitazioni
- Art. 5 – Strutture temporanee per attività commerciali, turistiche e di pubblico intrattenimento
- Art. 6 - Strutture temporanee ad uso cantiere
- Art. 7 - Strutture temporanee ad uso sportivo, ricreativo o a servizio di impianti sportivi e ricreativi esistenti
- Art. 8 - Strutture temporanee a servizio di manifestazioni
- Art. 9 - Serre stagionali
- Art. 10 - Documentazione e garanzie
- Art. 11 – Sanzioni
- Art. 12 – Sospensione del titolo abilitativo
- Art. 13 - Manutenzione
- Art. 14 – Norme finali ed entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento definisce le peculiarità delle cosiddette "*strutture temporanee*", i criteri, le procedure ed i relativi controlli. Vengono precisate, altresì, le modalità per la loro installazione, gli utilizzi consentiti e le garanzie per la loro rimozione, conformemente ai principi imposti dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, dal Regolamento Edilizio e dalla norme vigenti in materia edilizia e urbanistica. Il medesimo è volto a valorizzare tutto il territorio comunale ed in particolare le zone a vocazione produttiva e turistica, per le quali è necessario garantire la realizzazione di strutture di supporto alla ristorazione, all'intrattenimento, al ricovero di merce deperibile, strutture sportive e destinate a servizi pubblici, idonee a soddisfare le esigenze dell'utenza. Il Regolamento si applica in tutte le ipotesi in cui la installazione di strutture temporanee e/o precarie non sia già regolamentata da diverse normative e/o regolamenti, comunali o sovra comunali. Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina le strutture ricadenti in zone soggette ad inedificabilità assoluta e per assoluta incompatibilità con le caratteristiche morfologiche del

territorio, in virtù di disposizioni normative e regolamentari di carattere statale, regionale e comunale.

Art. 2 (Disposizioni di carattere generale)

Il presente Regolamento è applicabile nelle zone definite "Centro Abitato" dalla vigente delimitazione approvata con Delibera di GC n. 97/bis del 20.07.1994, nonché nel Borgo Antico di Atena Lucana, alle costruzioni temporanee su aree private, comprese quelle soggette a servitù di pubblico passaggio, ovvero su aree di proprietà di Enti Pubblici e/o del Comune. Ai fini del presente Regolamento le strutture temporanee sono definite quali elementi fisicamente assimilabili, per dimensioni e caratteri funzionali, a manufatti edilizi, ma destinati ad un utilizzo circoscritto nel Comune di Atena Lucana, tale da non determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, così come disciplinata dal Titolo Idel vigente DPR 380/2001.

Le caratteristiche fisiche delle strutture temporanee, i materiali utilizzati, i sistemi di ancoraggio al suolo, devono essere tali da garantirne una facile rimozione. Le strutture temporanee non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Esse devono essere mobili o realizzate con elementi rimovibili, comprese le pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi.

L'installazione delle strutture precarie deve essere eseguita in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dalle Norme di Igiene, dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio. Le strutture temporanee, da eseguirsi su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà pubblica.

Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi ed assentiti dal competente Ufficio Tecnico Comunale. Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata alla adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive, all'utilizzo di materiale, alle modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie in prossimità di monumenti ed immobili di rilevante importanza artistica e/o paesaggistica o in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche. Restano in ogni caso fatti salvi i relativi, assenti, pareri e/o nulla osta prescritti dalle vigenti norme in materia paesaggistica, ambientale e monumentale.

In corrispondenza di intersezioni stradali l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formato dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi

i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico. Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale e carrabile non inferiore a mt. 2,00 misurata tra il limite della carreggiata stradale o dell'edificio ed il piano verticale d'ingombro della struttura, al netto di eventuali aggetti. Tale larghezza deve essere libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità di percorsi pedonali e/o ciclabili.

Art. 3 (*Atti abilitanti alla realizzazione delle strutture temporanee*)

Le strutture temporanee oggetto del presente Regolamento, in quanto non disciplinate dal Titolo I del DPR 380/2001, eccezion fatta per i casi previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c) ed e-bis), non sono pertanto soggette a titoli edilizi ma al deposito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività amministrativa ai sensi dell'art. 19 L.241/90, nel rispetto dei principi e della disciplina comunale di igiene, vivibilità, decoro urbano e tutela dell'aspetto esteriore degli edifici.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni soggetti al vincolo ambientale, paesaggistico, monumentale e comunque sottoposti ai vincoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, hanno l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione. La medesima autorizzazione deve essere preventivamente ottenuta nel caso di interventi che interessino i beni di proprietà pubblica realizzati da almeno 70 anni e che presentino interesse storico-artistico, anche in assenza di formale dichiarazione di interesse, almeno sino al momento della verifica dell'interesse culturale.

Art. 4 (*Ambito temporale delle abilitazioni*)

Le strutture temporanee, sono consentite per un periodo non superiore a 36 mesi continuativi, con la sola eccezione delle baracche di cantiere che seguono i termini di validità del relativo titolo abilitativo. Nella SCIA è indicato il periodo di validità ed il tempo concesso per l'installazione e la rimozione delle strutture temporanee, nonché per la rimessa in pristino delle aree, di norma non superiore a 30 giorni, anche non continuativi. L'abilitazione amministrativa è sempre sottoposta alla condizione che, nel momento in cui questa abbia termine, o decada, o comunque vengano a mancare le condizioni per la sua validità e per il mantenimento in essere di quanto autorizzato, il Titolare provveda a rimuovere le opere in oggetto ed a ripristinare lo stato dei luoghi. L'abilitazione amministrativa è precaria ed è revocabile in qualunque momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno, per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando pregiudizio a diritti od interessi generali dal permanere del manufatto; per tali sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può essere pertanto disposta, anche prima della scadenza del termine di validità della SCIA, la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi.

La SCIA amministrativa decade qualora non permangono le condizioni iniziali che hanno consentito l'installazione ed è revocata qualora, da controlli effettuati, risultino difformità nell'uso e nelle caratteristiche del manufatto. Il soggetto titolare deve rimuovere la struttura temporanea entro trenta (30) giorni successivi la scadenza prevista e provvedere alla messa in pristino delle aree. Qualora l'utilizzazione delle strutture di cui sopra sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo per un tempo determinato, il provvedimento abilitativo può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni

tre (termine temporale massimo di validità delle SCIA), a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali. In tal caso la polizza fidejussoria di cui al successivo articolo 10 ha la medesima validità temporale.

La realizzazione di strutture temporanee per periodi superiori a quelli fissati al primo comma è consentita esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico, preceduta da conforme deliberazione assunta dalla Giunta che dia atto dell'esistenza di un pubblico interesse. Tale deliberazione in caso di conclamate situazioni emergenziali e/o eccezionali potrà avere anche valenza di carattere generale e non riguardare esclusivamente un singolo specifico progetto.

Art. 5 (Strutture precarie per attività produttive, turistiche e di pubblico intrattenimento)

Le norme del presente articolo si applicano a:

- a) attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) attività di ricezione turistica destinate alla ristorazione e/o alla ricreazione;
- c) attività di pubblico intrattenimento, ricreative ed associative;
- d) attività economiche in genere;
- e) nel caso di conclamate situazioni eccezionali e/o emergenziali per cui sia necessario adempiere a misure di distanziamento sociale;

A corredo delle attività e degli interventi sopra descritti possono realizzate strutture precarie aventi una superficie coperta massima commisurata alla grandezza dell'attività esistente e dell'area a disposizione, comunque non superiore al 50 per cento della superficie totale della corte e non oltre 180 mq, e tale da non ostacolare l'uso e la conformazione di altri beni confinanti o nelle vicinanze.

La realizzazione di strutture temporanee con superfici superiori a quelle fissate al precedente comma può essere eccezionalmente consentita esclusivamente nel caso di specifiche esigenze documentate, riconosciute previa conforme deliberazione assunta dalla Giunta Comunale che ne dia atto. Tale deliberazione in caso di conclamate situazioni emergenziali e/o eccezionali potrà avere anche valenza di carattere generale e non riguardare esclusivamente un singolo specifico progetto.

Le strutture temporanee devono avere una altezza media non superiore a metri lineari 3,00, computati come descritto in seguito, ed essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche e tipologie:

- a) la struttura portante, solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata in acciaio, ferro/alluminio verniciato o in legno, o in materiale similare;
- b) le coperture dovranno essere realizzate in materiali leggeri tipo tela plastificata, legno e/o materiale similare, anche con manto impermeabilizzato;
- c) dovranno consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso;
- d) Dovranno sempre e comunque consentire l'accesso ai disabili;
- e) utilizzare vetri del tipo antinfortunistico o di sicurezza;

- f) essere di dimensioni giustificate dal tipo di attività a cui sono destinate e fatte salve altre indicazioni relative alla pianificazione urbanistica e a norme edilizie;
- g) avere caratteristiche tipologiche e costruttive tali da rendere inequivocabile la loro utilizzazione e la loro natura di struttura temporanea.

La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture temporanee non potrà superare la quota di + cm. 20 dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili e l'altezza massima al colmo non può superare ml. 3,00 misurate all'intradosso del solaio di copertura e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2,70 per le porzioni destinate alla permanenza di persone.

[emendamento] L'altezza massima potrà essere eventualmente derogata in relazione a particolari e comprovate esigenze di natura produttiva o logistica, che dovranno essere a documentate con apposito layout nella misura massima della struttura esistente e dell' area a disposizione.¹

Le eventuali porte individuate come vie di esodo devono avere apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, come previsto dalla vigente normativa. La pavimentazione delle strutture precarie dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno sottostante. Sono ammesse anche strutture prefabbricate e/mobili.

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiale ritenuto dai competenti uffici compatibile con l'ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio. Le zone ove sono ubicate le strutture precarie devono essere dotate di adeguati accessi pedonali, anche al fine di consentire la libera fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di soccorso, nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barriere architettoniche, in base alle disposizioni di legge.

In caso di strutture precarie realizzate in zona urbana, le stesse possono ingombrare il tratto di strada carrabile, prospiciente l'esercizio commerciale svolto, nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada e previo parere positivo del Comando polizia Municipale ed, eventualmente dell'ente proprietario della strada. Le strutture temporanee devono rispettare (salvo deroga su accordo con il confinante) la distanza minima dai confini di proprietà private prevista dal Codice Civile.

La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando in particolare qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti.

È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l'area di pertinenza con essenze e cespugliature autoctone.

¹ Periodo aggiunto a seguito dell'approvazione dell'emendamento presentato dal consigliere Francesco Manzolino.

Nel caso in cui la collocazione della struttura interessi il parcheggio di pertinenza dell'attività, dovranno essere reperiti (e debitamente segnalati alla clientela) corrispondenti superfici a parcheggio e relativi spazi di manovra in area privata aperta al pubblico o in area pubblica convenzionata allo scopo, in un raggio di distanza massima di 300 mt, per la durata di permanenza prevista del manufatto. In caso di conclamate situazioni emergenziali e/o eccezionali l'utilizzo temporaneo dei parcheggi è consentito anche in assenza del reperimento delle corrispondenti superfici di parcheggio in zona limitrofa sopra dette.

Art. 6 (Strutture temporanee ad uso cantiere)

L'abilitazione amministrativa per l'installazione di baracche di cantiere (incluse mense, dormitori ed altre strutture precarie a servizio del cantiere) è subordinata al solo possesso del Permesso di costruire o alla presentazione della SCIA edilizia ed è consentita per il periodo di validità di tali titoli abilitativi. L'installazione di baracche di cantiere per l'esecuzione di opere edilizie che non necessitano di alcun titolo abilitativo è altresì consentita, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previa comunicazione al Comune della natura dei lavori da eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.

Art. 7 (Strutture temporanee ad uso sportivo, ricreativo)

Le strutture temporanee ad uso sportivo e ricreativo possono essere realizzate con le dimensioni, le caratteristiche e le limitazioni definite all'articolo 5 e autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal PRG allo svolgimento di attività sportive, ricreative nonché nelle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

In caso di conclamate situazioni emergenziali e/o eccezionali è ammessa la possibilità di installazione di strutture temporanee ad uso sportivo e ricreativo anche al di fuori delle specifiche aree con destinazione urbanistica sportiva e/o per attrezzature pubbliche, purché compatibili con tale uso.

Art. 8 (Strutture temporanee a servizio di manifestazioni)

È ammessa la realizzazione di strutture temporanee a servizio di manifestazioni (sagre, esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive). L'autorizzazione è limitata alla durata della manifestazione che deve essere predefinita e certa. Le strutture temporanee realizzate su aree private e non soggette ad uso pubblico a servizio di manifestazioni di durata inferiore ai trenta (30) giorni consecutivi non sono soggette ad SCIA ma a semplice comunicazione contenente gli elaborati grafici delle strutture da installare, la relazione tecnica sui materiali nonché l'indicazione dei termini di inizio e fine della manifestazione.

Art. 9 (Serre stagionali)

Le strutture temporanee destinate a serre, che non siano a servizio di attività agricola, possono essere realizzate solo per il periodo invernale a condizione che siano di dimensioni e tipologie tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra, non siano ancorate stabilmente al suolo, siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali, siano realizzate con materiale leggero che consenta il passaggio della luce in ogni sua parte; esse devono essere rimosse al termine del periodo invernale. Non sono soggette a SCIA le serre stagionali destinate al mero ricovero di essenze vegetali, tamponate con materiale completamente trasparente, di dimensioni inferiori a mq. 10 e con altezza massima in colmo inferiore a metri 2, fermo restando il limite massimo dei sei mesi continuativi.

Art. 10 (Documentazione e garanzie)

Chiunque intenda realizzare strutture temporanee, deve presentare presso il Servizio Urbanistica Edilizia Privata (nel caso di attività produttive tramite SUAP in formato digitale) la documentazione sotto elencata:

- a) SCIA amministrativa redatta su appositi modelli forniti dall'Amministrazione comunale, reperibili presso gli uffici comunali e disponibili sul sito telematico del Comune di Atena Lucana, a firma del richiedente l'autorizzazione e del proprietario dell'area, contenente dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario stato dei luoghi;
- b) planimetria di zona in scala 1:100 o 1:200;
- c) rappresentazione grafica del manufatto in scala 1:50 o 1:100 a firma di tecnico abilitato con indicati le dimensioni planimetriche e altimetriche della struttura, le eventuali parti pubbliche o di uso pubblico interessate, nonché la distanza dalle strade, dai confini e dagli altri fabbricati esistenti nell'intorno per una lunghezza di almeno 15 ml.;
- d) documentazione fotografica dei luoghi;
- e) Autocertificazione attestante i requisiti igienico-sanitari in relazione all'attività che vi verrà svolta nonché alle norme di sicurezza;
- f) Richiesta di autorizzazione Paesaggistica completa di Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005 per le aree a vincolo paesaggistico o nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, nel caso di immobili vincolati;
- g) Dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi;
- h) Pagamento dei diritti di segreteria previsti per la SCIA onerosa (tariffa minima € 200,00)- fermo restando che in caso di conclamate situazioni emergenziali e/o eccezionali, previa conforme deliberazione assunta dalla Giunta Comunale, può essere stabilito l'esonero dal pagamento dei diritti;
- i) relazione tecnica in merito alle operazioni da svolgere per la messa in opera e ai materiali utilizzati;
- j) perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi e sul loro costo;
- k) polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa per l'importo della perizia di cui alla precedente lettera, o comunque fissata dalla direzione in relazione all'entità o consistenza delle opere, incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno contenuta nell'istanza di cui alla precedente lettera a);
- l) relazione asseverata resa da tecnico abilitato sull'idoneità statica della struttura. Restano fatti salvi i casi in cui corre l'obbligo del deposito al Genio Civile, ovvero per i manufatti "... di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose" come prescritto dall' art.12, comma 3, del vigente Regolamento Regionale n.4/2010 - REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA) -

In caso di conclamate situazioni emergenziali e/o eccezionali, previa conforme deliberazione assunta dalla Giunta Comunale, può essere stabilito l'esonero dalla presentazione del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria, fermo restando che in caso di danneggiamento del suolo pubblico il titolare è tenuto al ripristino a propria cura e spese dei danni arrecati.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Funzionario responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata Tutela Ambientale con propria disposizione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi. In caso che la rimozione della struttura non avvenga entro i termini assegnati, nella conseguente diffida ad adempiere si azionerà la fidejussione prestata ai fini dell'esecuzione in danno del soggetto inadempiente, oltre ai provvedimenti previsti dal Titolo IV del vigente DPR 380/2001.

Art. 11 (Sanzioni)

In caso di omessa o tardiva presentazione della prescritta SCIA è applicata la sanzione amministrativa di €. 516,00 ed il mantenimento del manufatto sarà consentito solo previa regolarizzazione ai sensi del presente regolamento. Le costruzioni temporanee autorizzate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto abilitativo o dal regolamento stesso sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio del Titolo IV del vigente DPR n. 380/2001.

Art. 12 (Sospensione del titolo abilitativo)

L'abilitazione amministrativa per la struttura temporanea è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio del permesso.

Nel caso della sospensione di cui sopra l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione. Il provvedimento di cui sopra è adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 13 (Manutenzione)

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.

Tutti gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non previamente autorizzati e tali da snaturare l'inserimento della struttura nel contesto urbano.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 14 (Norme finali ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare con la quale viene approvato. E' da ritenersi abrogata e, pertanto, priva di efficacia ogni norma regolamentare che sia in contrasto od incompatibile con quanto disposto e disciplinato dal presente regolamento.